



MUNICIPIO CITTA' DI NASO

P.IVA: 00342960838 **CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**
SERVIZIO CONTENZIOSO



SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno duemilaventi____, addì _____ del mese di _____;

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,
tra

Il Comune di Naso, con sede in Naso, Via Mazzini n. 1, C.F. 00342960838, rappresentato dal Responsabile Settore Economico — Finanziario dott.ssa Giuseppina Mangano nella sua qualità, in nome e per conto dell'Ente Comune di Naso che rappresenta ai sensi dell'art.51 della legge 142/90 introdotto con legge regionale 1 1/12/1991 n.48 come sostituito dall'art.6, comma 3 della legge n. 127/97 recepito con legge regionale n.23/98,

L'Avv.to Ceccio Gianfilippo del Foro di Messina, con studio in Via Giordano Bruno 106, is. 147 – 98123 Messina, Codice Fiscale CCCGFL69L12G234V;

Premesso:

- L'incarico del presente disciplinare è finalizzato a garantire la difesa dell'Ente nel ricorso in Cassazione Sezione Tributaria, avente ad oggetto la riforma della sentenza n.5589/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, sezione di Messina, - Giudizio n.5165/2023 RG Causa Villa Teresa contro Comune di Naso;
- Che con Delibere di Giunta Municipale N.83 del 03/04/2026 è stato deliberato di autorizzare il Sindaco pro tempore alla nomina di un legale per l'opposizione al ricorso in Cassazione Sezione Tributaria, avente ad oggetto la riforma della sentenza n.5589/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, sezione di Messina, - Giudizio n.5165/2023 RG Causa Villa Teresa contro Comune di Naso;
- Che con la stessa delibera di cui sopra si è provveduto all'individuazione e nomina dell'avv. Ceccio Gianfilippo, a cui affidare l'incarico in argomento;
- il Comune di Naso dichiara di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13, d.lgs n. 196/2003 e acconsente al trattamento dei dati personali;
- il Comune di Naso dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art.4, comma 3, d.lgs. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17, 20 del medesimo decreto;
- il Comune di Naso dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art.2, co. 7, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt.2 e ss. del suddetto decreto legge;
- il Comune di Naso dichiara di avere ricevuto l'informativa che, nei limiti di cui all'art.2, comma 3 lettera c) e art.35 comma 5 del D.Lgs.23/07 come modificato dal D.Lgs. 90/17 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette.

Prestato il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui agli artt.1 e ss.del d.lgs.n. 196/2003

CIO' PREMESSO E PRESTATO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.
2. L'incarico ha per oggetto l'opposizione al ricorso in Cassazione Sezione Tributaria, avente ad oggetto la riforma della sentenza n.5589/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, sezione di Messina, - Giudizio n.5165/2023 RG Causa Villa Teresa contro Comune di Naso;
3. Il Comune di Naso conferisce all'avvocato Ceccio Gianfilippo che, a seguito richiesta di disponibilità, con la firma del presente disciplinare accetta l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nella controversia di cui in premessa.
4. Il Comune di Naso dichiara di essere stato adeguatamente informato dal Legale del grado di complessità della controversia avente ad oggetto la difesa del Comune di Naso nel ricorso in Cassazione Sezione Tributaria, avente ad oggetto la riforma della sentenza n.5589/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, sezione di Messina, - Giudizio n.5165/2023 RG Causa Villa Teresa contro Comune di Naso.
5. Il Comune di Naso dichiara di essere stato informato dal legale di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
6. Il Comune di Naso, in relazione all'incarico conferito, si impegna a fornire al Legale tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico, previa sottoscrizione del mandato speciale.
7. Il Comune di Naso dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico e del fatto che il Legale non potrà garantire il conseguimento del risultato voluto, con la conseguenza che la sua prestazione va retribuita a prescindere dall'esito della controversia. Il Comune di Naso prende atto ed accetta che il Legale nello svolgimento dell'incarico è tenuto a rispettare anche le regole della deontologia ed in particolare quelle compendiate nel vigente Codice Deontologico Forense, anche quando ciò possa implicare limitazione all'esecuzione dell'incarico o al soddisfacimento degli interessi immediati del Comune di Naso.
8. Si pattuisce tra le parti, che per l'incarico di cui alla presente convenzione il compenso da corrispondere sarà calcolato applicando l'art. 13 bis della legge 247 del 31/12/2012, sull'equo compenso, per un importo di €2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in anni due, fermo restando quanto stabilito al superiore punto, e comunque con riserva di allineamento alla liquidazione giudiziale nell'ipotesi in cui sia maggiore al compenso pattuito di €2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
9. Il compenso, come sopra fissato, è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.
10. Il Comune di Naso è stato informato della impossibilità di determinare a priori con precisione gli oneri ipotizzabili in tema di procedimenti giudiziari e quindi è consapevole che:
 - Il compenso pattuito non è comprensivo degli oneri e delle spese che il Legale può trovarsi a sostenere quale parte del giudizio. In caso di esito negativo, o parzialmente negativo del giudizio, potrà essere condannato dal giudice a rimborsare in tutto o in parte le spese legali della controparte;
 - Il procedimento potrebbe non esaurirsi in un solo grado di giudizio, essendo impossibile prevedere il numero di ulteriori gradi in cui esso potrà articolarsi, anche in ragione dell'andamento concreto del processo stesso e dal comportamento processuale delle parti; - Restano a carico del Comune tutte le spese per C.T.U. nominati dal Giudice e posti a carico della parte, le spese per i consulenti di parte nominati dal Comune, ogni ulteriore esperto o consulente che dovesse intervenire per l'espletamento dell'incarico;
 - Restano a carico del Comune e non sono sin d'ora ipotizzabili, le spese per la registrazione dell'eventuale provvedimento del Giudice adito, che saranno calcolate direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

11. Il Comune dichiara di essere a conoscenza che, qualora a seguito di sviluppi processuali indipendenti dalla volontà delle parti, nel corso dell'espletamento dell'incarico dovesse mutare il valore dello stesso rispetto a quanto sopra determinato o si rendesse necessario dar corso ad un nuovo procedimento o svolgere attività aggiuntive oggi non preventivabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo: domanda riconvenzionale che modifica il valore della causa, sospensione del giudizio, difetti di giurisdizione e/o competenza, ammissione dei mezzi istruttori) il compenso dovrà essere modificato, come da clausola di garanzia qui unita
12. Il compenso sarà corrisposto:
 - a) In anni due.
 - b) Quanto a un acconto pari a €1.000,00, oltre Spese Generali, CPA ed IVA, al momento della definizione dell'accordo sul compenso, anche per eventuali acquisti del contributo unificato.
 - c) Quanto al residuo, sulla base di acconti — da detrarsi dal conto di liquidazione finale — richiesti dal Legale in relazione all'entità della prestazione svolta sino ad allora, non superiore al valore della prestazione effettuata;
 - d) A saldo, nel momento in cui la prestazione può dirsi terminata, o comunque, l'incarico concluso, fermo restando quanto stabilito alla superiore voce a) del capo 12.
13. Il Comune di Naso è tenuto a corrispondere al Legale l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.
14. Ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore del Legale.
15. Il Legale potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e a trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.
16. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per causa estintiva, il Comune verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta, come meglio specificato ai successivi punti.
17. Le parti concordano che il Legale possa avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione, fermo quanto precisato al sottostante punto 22.
18. Il legale si obbliga:
 - a) non azionare procedure monetarie in danno del Comune per il pagamento dei compensi professionali spettanti prima che siano trascorsi almeno due anni dalla regolare richiesta di pagamento;
 - b) di non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con il Comune, oltre a dichiarare di non averne pregressi;

Per il sostegno delle spese di causa la somma che il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, gli ulteriori acconti successivi, salve eventuali ulteriori spese e di cui al presente disciplinare.
19. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa la nomina di consulenti e/o investigatori, nonché circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

20. Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale, non appena ne abbia contezza dovrà comunicare al Comune:

- Per iscritto, di circostanze non prevedibili al momento della stipulazione del contratto che possano determinare o determinino un aumento dei costi, valutando anche l'opportunità della integrazione della difesa con altro collega.
- Che la somma prevista per l'espletamento dell'attività professionale è divenuta insufficiente;
- Che è necessario procedere ad effettuare una suppletiva previsione in virtù di un nuovo prospetto di parcella che il legale si impegna ad inviare tempestivamente;

Il Comune non appena ricevuta la suddetta comunicazione dovrà immediatamente informare il legale se intende effettuare la nuova previsione o se intende rinunciare alle prestazioni professionali e, in tal caso, dovrà espressamente e immediatamente revocare l'incarico al legale affinché tale revoca possa essere prodotta in giudizio.

In ogni caso il legale si impegna, ai sensi dell'art.85 C.P.C. anche senza essere all'uopo autorizzato, a porre in essere tutti gli atti che ritenga necessari, indifferibili ed urgenti nell'interesse del Comune e soprattutto nel superiore interesse pubblico, sino alla sua sostituzione in giudizio, anche qualora per il pagamento di tali prestazioni il Comune non delibererà di assumere nessun nuovo, ulteriore impegno di spesa.

21. L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale, relazioni di coniugio, né parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000:

1. l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con il Comune di Naso;
2. di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza e collaborazione nell'interesse del Comune di Naso;
3. di non svolgere incarichi o essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o non svolgere ulteriori attività professionali ovvero:
4. di svolgere incarichi o essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o svolgere attività professionali;
5. di accettare le condizioni contrattuali previste nel disciplinare di incarico allegato alla presente istanza;
6. che tutti i dati riportati corrispondono a verità.

22. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Qualora il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

23. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 8.

24. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.
25. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
26. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
27. Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, informa il legale —il quale ne prende atto e dà il relativo consenso — che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
28. Il predetto legale si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali ecc., approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ed allegato alla deliberazione n.60 del 06 novembre 2008 e pubblicato sulla GURI 11.275 del 24.11.2008.
29. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
30. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti saranno risolte nei modi e nei termini di legge. Il Foro competente è quello di Patti.
31. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
Dott.ssa Giuseppina Mangano

Il Professionista
Avv. Ceccio Gianfilippo